

**N. R.G. 3862 \2022**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE di GENOVA**  
**SEZIONE LAVORO**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Simona Magnanensi  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. r.g. 3862 \2022 promossa da:

OSVALDO ODICINO, con il patrocinio dell'avv. REPOSO ROBERTO,  
elettivamente domiciliato in Genova, Salita San Matteo 19/5b presso il difensore

**RICORRENTE**

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, con il patrocinio dell'avv.  
FANTINO MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso NIZZA 13  
presso il difensore

E contro

INPS, con il patrocinio dell'avv. LO SCALZO CHRISTIAN, elettivamente  
domiciliato in Genova, P.zza DELLA VITTORIA 6r presso l'Ufficio legale distrettuale

**CONVENUTI**

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 24 dicembre 2022, Odicino Osvaldo ha proposto opposizione avverso tre avvisi di addebito contenuti nell'intimazione di pagamento n. 34820229008118027000 notificata in data 5 dicembre 2022, contestando la nullità/inesistenza della notifica dell'intimazione perchè eseguita al ricorrente anziché all'amministratore di sostegno ed eccependo la prescrizione, trattandosi di crediti riferiti agli anni di imposta 2009, 2010 e 2011 in relazione ai quali non sono mai stati notificati gli avvisi di addebito (dei quali, comunque, INPS dovrebbe provare la corretta notificazione).

L'INPS si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo la reiezione della domanda per infondatezza dell'assunto attoreo.



Anche Agenzia delle Entrate Riscossione si è costituita, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva ed evidenziando che l'eventuale nullità della notifica dell'intimazione sarebbe sanata dalla costituzione in giudizio.

La causa è stata discussa oralmente e decisa a seguito del deposito di note scritte senza necessità di attività istruttoria, essendo i fatti pacifici o documentalmente provati.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto, per le ragioni che seguono.

Va premesso che, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità a SSUU, sent. n. 7514/2022 unico legittimato passivo è INPS.

Ciò posto, parte ricorrente avanza due ordini di censure.

In primis, si legge in ricorso che la notifica dell'intimazione sarebbe inesistente o nulla perché eseguita personalmente all'Odicino che, dal 2013, è sottoposto ad amministrazione di sostegno

Va innanzitutto escluso che possa parlarsi, anche solo in astratto, di inesistenza.

Secondo le Sezioni Unite citate dallo stesso ricorrente, "l'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto. L'inesistenza non è, dunque, in senso stretto, un vizio dell'atto più grave della nullità, poiché la dicotomia nullità/inesistenza va, alla fine, ricondotta alla bipartizione tra l'atto e il non atto".

Il Giudice di legittimità richiama il terzo comma dell'art. 156 c.p.c.: la norma, dopo aver disposto che la nullità può essere pronunciata nei casi previsti dalla legge e qualora l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, statuisce che la nullità "non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato". Da ciò deriva che, nel rispetto del principio di strumentalità delle forme, "occorre che un "atto", riconoscibile come "notificazione", esista, nei ristretti termini indicati" e quindi, in tal caso, qualunque vizio della notificazione ricade nell'ambito della nullità. In sintesi, l'attività di notificazione consiste in una sequenza di atti, ordinati in un procedimento articolato in fasi e finalizzato ad acquisire la certezza legale che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del notificando. Gli elementi imprescindibili di tale procedimento sono pertanto: "a) l'attività di trasmissione che deve essere effettuata da soggetto qualificato, dotato in base alla legge, della possibilità di compiere l'attività stessa in modo da poter ritenere esistente ed individuabile il potere stesso; b) la fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba ex lege comunque considerarsi eseguita: restano dunque esclusi solo i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa".

Solo in mancanza di tali requisiti trova applicazione la categoria dell'inesistenza. In tutte le altre ipotesi il vizio renderà nulla la notificazione.

Nella specie, quindi, anche laddove si volesse ritenere la notificazione dell'intimazione affetta da nullità, la nullità sarebbe stata sanata dalla costituzione in



giudizio, avendo l'atto raggiunto lo scopo cui era destinato (e non essendo stato pregiudicato il diritto di difesa).

In ricorso si legge anche che gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione non sarebbero mai stati notificati; comunque, laddove fossero stati notificati direttamente all'Odicino, le notifiche sarebbero da considerarsi viziate.

Posto che gli avvisi de quibus sono stati notificati - come da produzioni INPS sub 1, 2, e 3 - in data 14 dicembre 2016 e ricevuti come da avvisi di ricevimento sottoscritti, quanto all'istituto dell'amministrazione di sostegno, introdotto nell'ordinamento dalla legge n. 6 del 2004, si osserva.

L'amministratore di sostegno è figura con compiti di assistenza, sostenimento e rappresentanza di chi è impossibilitato a provvedere ai normali adempimenti quotidiani, in maniera totale o parziale; viene nominato dal Giudice tutelare che, all'interno del decreto di nomina indica, di regola, tre tipologie di atti, ossia gli atti che il beneficiario potrà continuare a gestire autonomamente, gli atti che richiederanno la rappresentanza esclusiva dell'amministratore di sostegno, gli atti che richiederanno l'assistenza necessaria dello stesso.

Ex art. 409 cc, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria dell'amministratore di sostegno e può pertanto essere destinatario di valide notificazioni (cfr. sul punto Corte costituzionale Ord. n. 116/2009, ove, in relazione all'art. 166 cpp, si legge che "tale notificazione integrativa [a tutore, curatore o amministratore di sostegno], trascurata dal rimettente, è riferibile tanto agli imputati inabilitati, quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo").

Deve, pertanto, guardarsi al contenuto concreto del decreto di nomina. Nella specie, detto decreto è stato prodotto sub 2 dal ricorrente e nello stesso si legge che l'amministratore è stato nominato al fine di svolgere varie attività tra cui il "ritiro di qualunque lettera o raccomandata, telegramma o plico postale o altro del genere, presso qualunque ufficio, ove non vi provveda direttamente l'amministrato".

Ciò è risolutivo della prima doglianza.

La seconda doglianza concerne l'intervenuta prescrizione del credito.

Anche questa seconda eccezione non è fondata.

Posto che, come visto, gli avvisi di addebito sottesi all'intimazione sono stati notificati in data 14 dicembre 2016 e l'intimazione di cui si discute è stata notificata il 5 dicembre 2022, il termine di prescrizione quinquennale non è decorso perché deve farsi applicazione della normativa emergenziale.

L'art. 68 del dl 18/2020 convertito, con modificazioni nella legge n. 27/2020, ha disposto che "con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti



oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020".

In materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - richiamato dall'art. 68 - prevede che "le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento ...comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, ...la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione".

Inoltre, l'art. 68 comma 4bis stabilisce che "con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2bis e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'art. 157, comma 3, lettere a), b) e c) del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono prorogati: a) di 12 mesi il termine di cui all'art. 19, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di 24 mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 112 e a ogni altra disposizione di legge vigente i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate".

Sul punto le difese hanno depositato note, corredate da giurisprudenza di merito.

Richiamate le parti motive delle pronunce depositate da Agenzia delle Entrate, appare illuminante quanto stabilito dalla Corte d'appello di Torino con sentenza 23 marzo 2023 prodotta da INPS che, facendo riferimento ad un proprio precedente in termini, ha così motivato: "l'attività di sospensione della notifica delle cartelle e degli atti di riscossione durante il periodo emergenziale COVID (08.03.2020- 31.08.2021) ex art 68 DL. 18/2020 convertito in legge 27/2020 comporta che il termine di prescrizione che scade in detto periodo è prorogato al 31 dicembre del secondo anno successivo alla scadenza originale della notifica dell'atto.



Si riporta la motivazione della citata sentenza [ndr n. 109/23]:

“Va comunque verificata l’eventuale maturazione della prescrizione in epoca successiva alla notifica dell’avviso di addebito in data 19.1.2016, trattandosi di eccezione rilevabile anche d’ufficio.

L’eccezione è infondata, in quanto l’attività di notifica delle cartelle e degli altri atti di riscossione è stata sospesa per effetto della disciplina emergenziale per il Covid nel periodo 8.3.2020-31.8.2021: l’art. 68 D.L. 18/2020 convertito in L. 27/2020, e successive proroghe, da ultimo ex D.L. 73/2021, convertito in L. 106/2021, al 1° comma prevede infatti che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (...) *I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159*”, e, al comma 4-bis, dispone che: “Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all’agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all’articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:

(...)

b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge *vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate*”.

Ai sensi del richiamato art. 12, 1° e 2° comma, d. lgs. 159/2015, le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali comportano per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

In forza di dette disposizioni la prescrizione, che maturava il 19.1.2021 (decorsi i cinque anni dalla notifica, il 19.1.2016, dell’avviso di addebito), termine



compreso nel periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021), è stata quindi prorogata al 31.12.2023 e pertanto non è maturata”.

Articolo 68 che ha per oggetto la sospensione dei termini per il versamento dei carichi affidati all’agente di riscossione a riprova dell’applicabilità della norma in questione alla fattispecie oggetto di causa”.

Nel caso di specie, i crediti portati nell’intimazione di pagamento per cui è causa, notificata il 5 dicembre 2022, si sarebbero prescritti il 14 dicembre 2021, considerata la data di notifica degli avvisi di addebito sottesi, termine che però va correlato al periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione (8.3.2020-31.8.2021): pertanto anche nel nostro caso la prescrizione non è maturata.

Conseguentemente, il ricorso deve essere respinto, con condanna dell’opponente alla rifusione ad Inps ed Agenzia delle Entrate – Riscossione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, secondo il principio della soccombenza, da cui non vi sono ragioni di discostarsi.

PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso e condanna l’opponente alla rifusione alle convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi € 2000,00 per ciascuna parte, oltre spese generali ed accessori di legge ove dovuti.

Genova, 26 settembre 2023

Il Giudice  
Simona Magnanensi

